

STATUTO
dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
(A.I.S.M.S.)

Art. 1 - Denominazione, natura, oggetto e scopo sociale.

L'Associazione Italiana delle Società di Mutuo Soccorso (di seguito denominata "A.I.S.M.S."), è un organismo apartitico che, senza perseguire fini di lucro, svolge attività di tutela del patrimonio storico, culturale e solidaristico delle società di mutuo soccorso a esso associate, nel pieno rispetto dell'indipendenza e della autonomia delle singole società.

L'A.I.S.M.S., operando all'insegna dei principi democratici e con fedeltà creativa all'ispirazione originaria delle società di mutuo soccorso, si propone inoltre di garantire alle Società ad essa aderenti un supporto di consulenza amministrativa, legale e fiscale per metterle nelle condizioni di svolgere al meglio la loro funzione sociale; portare le loro istanze nelle sedi istituzionali competenti, proporsi come laboratorio di idee e di esperienze da cui far scaturire progetti e proposte concrete a favore del movimento mutualistico italiano e stimolare in tutti i mutualisti d'Italia l'assunzione di nuovi compiti e la condivisione di una rinnovata passione.

L'A.I.S.M.S., per il raggiungimento dei suoi scopi sociali, può sottoscrivere accordi di collaborazione con altri organismi mutualistici e non, sia a livello nazionale sia a livello internazionale.

All'A.I.S.M.S. possono aderire tutte le società di mutuo soccorso o altri enti mutualistici d'Italia, purché abbiano i requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 2 - Sede sociale

L'A.I.S.M.S. ha sede in Ancona - Frazione Varano n. 38/A. Il cambio della sede legale può essere deciso dal Consiglio Direttivo. Per volontà del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale.

Art. 3 - Durata

La durata dell'A.I.S.M.S. è illimitata.

Art. 4 - Patrimonio sociale.

L'A.I.S.M.S. persegue i suoi fini mediante:

a) le risorse fornite dai soci attraverso la quota annuale di adesione ed, eventualmente, attraverso speciali sottoscrizioni;

b) i frutti del suo patrimonio;

c) i contributi, le donazioni ed eventuali lasciti offerti senza alcuna condizione contraria agli ideali e allo statuto dell'A.I.S.M.S.;

d) i proventi derivanti da attività commerciali marginali.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o

la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 5 - Organi dell'A.I.S.M.S.

Sono organi dell'A.I.S.M.S.:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) il Segretario/Tesoriere.

Art. 6 - Categorie dei soci

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) ordinari;
- b) onorari;
- c) sostenitori.

Possono essere soci ordinari tutte le società di mutuo soccorso operanti in Italia che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 1 del presente statuto e anche le associazioni mutue basate sul principio del mutuo soccorso o della reciproca assistenza e le società operaie di mutuo soccorso.

Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche (associazioni culturali, enti morali, ecc.) che favoriscano in modo rilevante il perseguimento dei fini dell'A.I.S.M.S. e della mutualità in generale.

Sono soci sostenitori coloro che effettuano conferimenti patrimoniali per il raggiungimento degli scopi sociali.

I soci onorari e sostenitori non devono versare quote associative, non possono essere eletti a cariche sociali e non hanno diritto di voto.

I soci ordinari devono versare la quota associativa stabilita annualmente dall'assemblea. Detta quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile.

Ai soci ordinari è garantita una disciplina uniforme del rapporto associativo, l'effettività del medesimo ed il diritto di voto, in special modo per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - Ammissione dei soci

A seguito di domanda scritta, possono essere ammesse in qualità di soci ordinari, tutte le società di mutuo soccorso operanti in Italia.

Le Società, che chiedono di essere ammesse all'A.I.S.M.S., assumono l'obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto, anche se non facciano al riguardo espressa dichiarazione.

La domanda di ammissione, corredata della relativa quota sociale ed una copia dello statuto sociale, è assunta dal Consiglio Direttivo, il quale decide nel merito, a suo insindacabile giudizio.

Art. 8 - Esclusione dei soci

Quando siano rilevabili casi gravi di ordine morale o di incompatibilità con gli scopi generali dell'A.I.S.M.S., compreso il ricorso ad azioni giudiziarie contro l'A.I.S.M.S. stessa, il socio può essere sospeso o espulso, secondo la gravità del caso, con sanzione comminata dal Consiglio Direttivo.

Il socio che dopo due avvisi scritti non si pone in regola con il versamento dei contributi sociali può essere dichiarato decaduto, con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente statuto e di tutte le deliberazioni regolarmente determinate dagli organi statutari.

Ciascuna delle società aderenti, in regola con i versamenti delle quote associative, che risulta iscritta nel libro dei soci, ha diritto di avere un suo delegato nell'Assemblea dei soci.

Gli stessi delegati sono elettori e possono essere eletti alle cariche sociali.

Sono garantite la libera eleggibilità degli organi amministrativi e la sovranità dell'assemblea dei soci.

Vige il principio del voto singolo di cui all'art. 2538, comma secondo, del codice civile.

A ogni società sarà fornita una copia dello statuto, affinché ne prenda accurata cognizione; l'A.I.S.M.S. s'impegna comunque a dar corso a iniziative atte a far conoscere ai nuovi soci i principi ispiratori e le norme dello statuto stesso.

Art. 10 - L'Assemblea dei soci: convocazione

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'adunanza ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno e deve essere convocata entro i quattro mesi successivi dalla chiusura dell'anno sociale, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta del Collegio Sindacale o di almeno un quinto dei soci con motivazione scritta.

Ogni adunanza è convocata con almeno trenta giorni di anticipo, inviando al domicilio di ciascun socio a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata, un avviso contenente il luogo, l'ora, la data e l'ordine del giorno della riunione.

Per argomenti di particolare rilevanza il socio dovrà ricevere l'opportuna illustrazione o documentazione.

Relativamente alle adunanze in cui l'Assemblea è chiamata a deliberare in ordine a modificazioni dello statuto, il testo delle modifiche deve essere messo a disposizione dei soci, per la visione dello stesso, nella sede sociale o in via telematica.

Art. 11 - L'Assemblea dei soci: validità e decisioni

Per la validità delle Assemblee straordinarie è necessaria,

in prima convocazione, la presenza, in persona, di almeno la metà più uno dei delegati aventi diritto a voto.

Per la validità delle Assemblee ordinarie è necessaria, in prima convocazione, la presenza, in persona, di almeno un terzo dei delegati aventi diritto a voto.

Quando la prima riunione vada deserta, l'Assemblea deve riunirsi in seconda convocazione, che può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta nello stesso giorno, ma almeno un'ora dopo quella fissata per la prima.

L'Assemblea in seconda convocazione può deliberare validamente su tutti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni saranno determinate con la maggioranza assoluta nell'Assemblea ordinaria, salvo che per la nomina delle cariche sociali, per le quali basterà la maggioranza relativa; e con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) nell'Assemblea straordinaria, salvo che per lo scioglimento dell'A.I.S.M.S., per deliberare il quale occorrerà il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti.

Le votazioni sono sempre palesi, salvo che l'assemblea determini diversamente, dandone precisa motivazione.

Ogni Assemblea nomina, di volta in volta, il Presidente e il Segretario dell'adunanza.

Il Presidente ha l'incarico di dirigere la discussione, il Segretario quello di redigere il verbale.

Art. 12 - L'Assemblea dei soci: competenze

Spetta all'Assemblea ordinaria dei soci:

- a) determinare le linee di attività dell'A.I.S.M.S.;
- b) approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo di ogni anno.
A tali effetti l'anno sociale s'intende coincidente con l'anno solare;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci;
- d) approvare i regolamenti interni.

Spetta all'Assemblea straordinaria dei soci:

- a) modificare lo statuto;
- b) procedere allo scioglimento dell'A.I.S.M.S. e deliberare su ogni argomento relativo allo scioglimento, di natura anche patrimoniale.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo: nomina e competenze.

L'A.I.S.M.S. è amministrata da un Consiglio Direttivo, la cui composizione può variare da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 21 (ventuno) consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La stessa Assemblea fissa, di volta in volta, il numero dei consiglieri da eleggere, prima di procedere alle operazioni elettorali.

I consiglieri sono eletti tra i delegati delle società aderenti; durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente, tre vi-

cepresidenti, di cui uno vicario e due sussidiari e il Comitato di Presidenza.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- b) provvedere alla compilazione del regolamento e fissare l'entità dei contributi sociali;
- c) nominare il Segretario/Tesoriere;
- d) redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- e) provvedere al funzionamento dell'A.I.S.M.S. ed esercitare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano devoluti all'Assemblea.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo: convocazione e validità

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei consiglieri lo ritenga necessario.

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo delibera con voto palese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti la proposta si intenderà respinta.

Quando, per qualsiasi motivo, rimangono vacanti uno o più posti di consigliere, si applica il disposto dell'articolo 2386 del Codice Civile.

Art. 15 - Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dai tre vicepresidenti, dal Segretario/Tesoriere e da un numero di consiglieri che può variare da due a quattro consiglieri.

Si riunisce ogni qualvolta il Presidente o almeno la metà dei suoi membri lo ritenga necessario e le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Comitato di Presidenza delibera con voto palese a maggioranza di voti e ha il compito di:

- conferire snellezza operativa alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- promuovere e convocare convegni nazionali, regionali e locali;
- nominare commissioni di studio e di lavoro e rappresentanti presso gli organi consultivi statali, regionali e locali.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'A.I.S.M.S. e la firma sociale.

Egli è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Il Presidente ha inoltre facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'A.I.S.M.S., davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

In assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono

esercitate dal vicepresidente vicario o, in assenza di quest'ultimo, dal più anziano dei due vicepresidenti sussidiari. In sede di riunione del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, in caso di assenza o impedimento del Presidente e dei Vicepresidenti agli stessi subentrerà il Consigliere più anziano di età.

Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Presidente, con speciale procura, può delegare i propri poteri a consiglieri delegati.

Art. 17 - Il Collegio dei Sindaci: nomina, composizione e competenze

Il Collegio dei Sindaci è eletto dall'Assemblea ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Collegio sindacale nomina direttamente il suo Presidente.

Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione dell'A.I.S.M.S., vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del rendiconto economico e finanziario consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge.

Partecipa alle riunioni e alle discussioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e assolve tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci, che, in qualsiasi momento, anche individualmente, possono provvedere ad atti d'ispezione e controllo, devono eseguire gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito dalla legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà essere redatto verbale, da inserire nell'apposito libro.

Art. 18 - Il Segretario/Tesoriere

Il Segretario/Tesoriere collabora con il Presidente per l'attuazione dei fini istituzionali.

In particolare, organizza la struttura degli uffici dell'A.I.S.M.S., cura l'amministrazione dei beni, conserva le scritture finanziarie, svolge le mansioni di economo e prepara il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

E' nominato dal Consiglio direttivo, anche tra non consiglieri, su designazione del Presidente, dura in carica tre anni e può espletare anche più mandati.

Art. 19 - Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico e finanziario consuntivo deve constare di due parti: e cioè del conto economico e della situazione patrimoniale.

Il rendiconto economico e finanziario consuntivo, corredato da una relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione sociale, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro il mese di aprile successivo

alla scadenza dell'anno cui si riferisce, o, in caso di particolare necessità, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto economico e finanziario consuntivo deve essere comunicato, con la relazione e i documenti giustificativi, dagli Amministratori al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima di quello in cui avviene la discussione in Assemblea e deve restare depositato in copia, con le relazioni degli Amministratori e dei sindaci, nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e fino alla sua approvazione, affinché i soci possano prenderne visione.

Le disponibilità liquide devono essere investite in titoli di stato o garantiti dallo Stato o depositate presso un Istituto di Credito scelto dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio preventivo, corredato da una relazione degli Amministratori sul presumibile andamento della gestione sociale, deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 20 - Scioglimento dell'A.I.S.M.S.

L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento dell'A.I.S.M.S., validamente convocata, e con la maggioranza di cui al precedente art. 11, delibererà con voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei soci presenti e rappresentati.

In caso di scioglimento dell'A.I.S.M.S., per qualunque causa, l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità a' sensi dell'articolo 3, comma 190, della legge 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Disposizioni generali

a) delle riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e di eventuali Gruppi di Lavoro incaricati di seguire determinati settori di attività dovrà essere redatto apposito verbale, con firma del Presidente e del Segretario;

b) per eventuali vertenze giudiziarie fra l'A.I.S.M.S. e i soci il foro competente è quello del territorio in cui ha sede l'A.I.S.M.S.;

c) per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia di mutualità e di associazionismo in genere.

Firmato: TEMPORITI Ferruccio

PERANI Felice

CAPITOLI Sergio

LOLLI Raffaele

AMBROSIO Francesco

NARDINI Massimiliano

FANIGLIULO Donato

Dott. Stefano SABATINI - Notaio